Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 296 del 18 dicembre 1996 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Mercoledì, 18 dicembre 1996** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 222

DECRETO LEGISLATIVO 12 novembre 1996, n. 633.

Attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato *A*, sezione I, della direttiva 90/425/CEE.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 12 novembre 1996, n. **633**.

Attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato *A*, sezione I, della direttiva 90/425/CEE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 6;

Vista la direttiva 92/65/CEE, del Consiglio del 13 luglio 1992, che stabilisce le norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato *A*, sezione I, della direttiva 90/425/CEE e tenuto conto delle modifiche apportate dalla decisione 95/176/CEE della Commissione del 6 aprile 1995;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le norme sanitarie che si applicano agli scambi e alle importazioni di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti a normative comunitarie specifiche di polizia sanitaria.

2. Sono fatte salve le disposizioni adottate nel quadro del regolamento CEE n. 3626/1982, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione.

3. Sono fatte salve le disposizioni nazionali che si applicano agli animali da compagnia, senza pregiudizio tuttavia della soppressione dei controlli alle frontiere con gli Stati membri.

4. Sono fatte salve, altresì, le disposizioni previste all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, come modificata dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «scambi»: gli scambi come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche;

b) «animali»: esemplari appartenenti alle specie di animali diverse da quelle disciplinate da specifiche normative sanitarie comunitarie;

c) «organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto»: qualsiasi istituzione permanente, geograficamente limitata, riconosciuta conformemente all'articolo 13, comma 3, in cui animali di una o più specie sono abitualmente tenuti o allevati a fini commerciali o no e destinati esclusivamente all'esposizione e a fini educativi, alla conservazione della specie, alla ricerca scientifica fondamentale o applicata o all'allevamento per esigenze di ricerca;

d) «malattie soggette a denuncia»: le malattie incluse nell'allegato *A*;

e) «autorità competente»: quella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche.

2. Ai fini del presente decreto si applicano per analogia le definizioni di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, nonché all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modifiche, e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e successive modifiche, escluse quelle relative ai centri e organismi riconosciuti.

Art. 3.

Limitazione agli scambi

1. Ai fini degli scambi degli animali e dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, oltre ai divieti ed alle limitazioni stabiliti per ragioni di polizia sanitaria dal presente decreto, si applicano soltanto divieti e limitazioni imposti per le stesse ragioni da disposizioni e, in particolare, dalle misure di salvaguardia eventualmente adottate in sede comunitaria.

Art. 4.

Condizioni generali per gli scambi

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 13 e 19, gli animali di cui agli articoli da 5 a 10 possono essere oggetto di scambi soltanto se soddisfano le specifiche disposizioni rispettivamente previste per ogni singola specie e provengono da una azienda o esercizio commerciale soggetti a registrazione previo impegno dei loro responsabili a:

a) far visitare regolarmente gli animali;

b) denunciare, oltre che le malattie di cui all'allegato *A*, soggette a denuncia obbligatoria, anche quelle di cui all'allegato *B* per le quali è stato istituito un programma nazionale di lotta o sorveglianza;

c) rispettare le specifiche misure di lotta contro le malattie di cui all'allegato *B*, che hanno formato oggetto di un programma di lotta o di sorveglianza approvato in sede comunitaria, comprese le eventuali garanzie complementari da richiedersi negli scambi;

d) immettere in commercio solo animali esenti da sintomi di malattie e che provengono da aziende o zone che non sono oggetto di restrizioni per motivi di polizia sanitaria e, per gli animali per i quali non è prescritto che siano accompagnati dal certificato sanitario o dal documento commerciale di cui agli articoli da 5 a 11, immetterli sul mercato solo se accompagnati da un'autocertificazione attestante che gli animali non presentano, al momento della spedizione, alcun segno clinico di malattie e che l'azienda non è stata sottoposta a misure restrittive di polizia sanitaria;

e) assicurare il rispetto del benessere animale.

2. La registrazione di cui al comma 1 è effettuata secondo le modalità applicative stabilite ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche.

3. Le spese relative alla procedura di registrazione di cui al comma 1 sono a carico del titolare delle aziende o degli esercizi commerciali secondo criteri e modalità da stabilirsi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali e il Ministro del tesoro.

Art. 5.

Condizioni specifiche per le scimmie

1. Le scimmie (simiae e prosimiae) devono:

a) provenire esclusivamente da organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti per essere destinate solo ad altri organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti;

b) essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato *E*.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera *a)*, il Ministero della sanità può autorizzare un organismo, istituto o centro riconosciuto ad acquisire scimmie appartenenti a privati.

3. La deroga di cui al comma 2 non si applica alle scimmie destinate alla sperimentazione scientifica conformemente a quanto stabilito dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.

Art. 6.

Condizioni specifiche per gli ungulati

1. Gli ungulati diversi da bovini, suini, equidi, ovini e caprini, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14 e 15 devono:

a) essere identificati conformemente all'articolo 9, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche;

b) non essere destinati all'eliminazione nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa;

c) non essere stati vaccinati contro l'afta epizootica e soddisfare i requisiti di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 229, e al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 230, e successive modifiche;

d) provenire da una azienda in cui abbiano soggiornato sin dalla nascita o negli ultimi trenta giorni precedenti la spedizione, azienda che abbia i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, e non sia oggetto di alcuna misura di polizia sanitaria, in particolare di quelle adottate in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 229, e successive modifiche, o del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, e successive modifiche;

e) essere accompagnati dal certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato *E*.

2. Gli animali di cui al comma 1, se sono stati importati, devono soddisfare le seguenti ulteriori condizioni:

a) provenire da un Paese terzo inserito nell'elenco stabilito dalla Commissione europea alla voce «altri ungulati»;

b) rispettare i requisiti specifici di polizia sanitaria fissati in sede comunitaria.

3. Il Ministero della sanità provvede all'applicazione delle misure di cui al comma 2, lettera *b)*, e cura la pubblicazione dell'elenco di cui al comma 2, lettera *a)*.

4. Oltre a quanto prescritto ai commi 1 e 2, i ruminanti:

a) devono provenire da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi e ufficialmente indenne o indenne da brucellosi e soddisfare, per quanto riguarda le norme di polizia sanitaria, i requisiti previsti dall'articolo 3, lettere *c)*, *d)*, *e*, *g)* e *h)*, della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, per i bovini o quelli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, e successive modifiche, per gli ovini ed i caprini;

b) qualora non provengano da un allevamento rispondente alle condizioni di cui alla lettera *a)*, devono provenire da una azienda in cui non sia stato constatato alcun caso di brucellosi e di tubercolosi nei 42 giorni precedenti il carico degli animali e nella quale i ruminanti siano stati sottoposti, nei 30 giorni precedenti la spedizione, con esito negativo, ad un test diretto a dimostrare una reazione alla tubercolosi e un test diretto a dimostrare l'assenza di anticorpi contro la brucellosi.

5. Fino a quando non saranno stabiliti in sede comunitaria i requisiti relativi ai test di cui al comma 4, lettera *b)*, nonché quelli relativi alla definizione dello stato sanitario delle aziende, restano applicabili le disposizioni vigenti in materia, in particolare per la tubercolosi.

6. Oltre a quanto prescritto ai commi 1 e 2, i suini:

a) devono provenire da una zona non sottoposta a restrizioni per la peste suina africana;

b) devono provenire da una azienda non soggetta a restrizioni per la peste suina classica;

c) devono provenire da un allevamento indenne da brucellosi e devono soddisfare i particolari requisiti di polizia sanitaria previsti per gli animali della specie suina dalla legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche;

d) qualora non provengano da un allevamento conforme alle disposizioni di cui alla lettera *c)*, devono essere stati sottoposti, nei trenta giorni precedenti la spedizione, con esito negativo, ad un test teso a dimostrare l'assenza di anticorpi contro la brucellosi.

Art. 7.

Condizioni specifiche per gli uccelli

1. Gli uccelli diversi da quelli disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e successive modifiche devono:

a) provenire da una azienda nella quale non sono stati diagnosticati casi di influenza aviaria nei trenta giorni precedenti la spedizione;

b) provenire da una azienda o da una zona non soggetta a misure restrittive per la malattia di Newcastle;

c) se in provenienza da un Paese terzo, essere sottoposti a quarantena nell'azienda di prima destinazione dopo la loro introduzione nel territorio comunitario.

2. Oltre a quanto prescritto al comma 1, gli psittacidi devono:

a) non provenire da una azienda, né essere stati in contatto con animali di una azienda, in cui sono stati diagnosticati casi di psittacosi (clamidia psittaci); il divieto permane per un periodo di almeno due mesi a decorrere dall'ultimo caso accertato della malattia e dal trattamento riconosciuto in sede comunitaria ed effettuato sotto controllo veterinario;

b) essere identificati con metodi stabiliti in sede comunitaria;

c) essere accompagnati da un documento commerciale vistato dal veterinario ufficiale o, se proveniente da Stati membri che lo consentono, dal veterinario responsabile dell'azienda o dell'esercizio commerciale di origine, a ciò legittimato dalla autorità competente.

Art. 8.

Condizioni specifiche per le api

1. Le api (apis melifera) devono:

a) provenire da una zona che non sia oggetto di misure restrittive per la peste americana; il divieto permane per almeno trenta giorni a decorrere dall'ultimo caso constatato della malattia e dalla data in cui tutti gli alveari situati in un raggio di 3 chilometri sono stati controllati dal servizio veterinario territorialmente competente e tutti gli alveari infetti sono stati bruciati o trattati sotto il suo controllo;

b) essere accompagnate dal certificato sanitario conformemente alle disposizioni di cui all'allegato *E*.

Art. 9.

Condizioni specifiche per i lagomorfi

1. I lagomorfi devono:

a) non provenire da una azienda nella quale si verificato un sospetto o un caso di rabbia nel corso dell'ultimo mese precedente la spedizione né essere stati in contatto con animali di tale azienda;

b) provenire da una azienda nella quale nessun animale presenti segni clinici di mixomatosi;

c) essere accompagnati dal certificato sanitario di cui al comma 2, se prescritto.

2. Il Ministero della sanità, informandone la Commissione europea, può prescrivere, per la movimentazione nel territorio nazionale, che i lagomorfi siano accompagnati da un certificato sanitario; in questo caso può altresì prescrivere che i lagomorfi provenienti da altri Stati membri siano accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato *E*.

Art. 10.

Condizioni specifiche per furetti, visoni, volpi, cani e gatti

1. Sono vietati gli scambi di furetti, visoni e volpi che provengono da una azienda nella quale si sia sospettato o diagnosticato un caso di rabbia negli ultimi sei mesi o abbiano avuto contatto con animali di tale azienda non sottoposti ad un programma di vaccinazione sistematica contro la rabbia.

2. Cani e gatti di età superiore a tre mesi possono essere oggetto di scambi solo se:

a) nel giorno della spedizione dall'azienda di origine non presentano alcun segno clinico di malattia, specialmente di malattie contagiose della specie;

b) sono tatuati ovvero individuati mediante un sistema di riconoscimento stabilito in sede comunitaria;

c) sono stati vaccinati contro la rabbia dopo i tre mesi di età, con un richiamo annuale o altra periodicità autorizzata per tale vaccino, mediante iniezione di vaccino inattivato di almeno un'unità antigenica internazionale (norma OMS) misurata conformemente alla prova di attività secondo il metodo descritto dalla farmacopea europea. La vaccinazione deve essere certificata da un veterinario ufficiale o, se gli animali provengono da altri Stati membri, dal veterinario responsabile dell'azienda di origine a ciò legittimato dall'autorità competente. Il certificato di vaccinazione deve indicare il nome del vaccino e il numero di lotto, se possibile con etichetta autoadesiva;

d) i cani sono stati vaccinati contro il cimurro;

e) sono muniti di passaporto individuale che consenta di identificare chiaramente l'animale e nel quale siano indicate le date di vaccinazione, o di un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato *E*.

3. Cani e gatti di età inferiore a tre mesi possono essere oggetto di scambi solo se:

a) soddisfano i requisiti di cui al comma 2, lettere *a)* ed *e)*;

b) non provengono da una azienda soggetta a restrizioni relative alla movimentazione per motivi di polizia sanitaria;

c) sono nati nell'azienda di origine e sono rimasti in cattività dalla nascita.

Art. 11.

Condizioni specifiche per sperma, ovuli ed embrioni

1. Fatte salve le disposizioni concernenti l'iscrizione degli equidi nei libri genealogici per determinate razze, lo sperma delle specie ovina, caprina ed equina, può essere oggetto di scambi solo se:

a) è stato raccolto e trattato ai fini della fecondazione artificiale in una stazione o in un centro riconosciuto sotto il profilo sanitario conformemente all'allegato *D*, capitolo I, oppure, qualora si tratti di ovini e caprini, in un azienda che soddisfi i requisiti previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, e successive modifiche;

b) proviene da animali che soddisfano le condizioni stabilite nell'allegato *D*, capitolo II;

c) è stato raccolto, trattato e conservato conformemente alle disposizioni di cui all'allegato *D*, capitolo III;

d) è accompagnato da un certificato sanitario.

2. Gli ovuli e gli embrioni delle specie ovina, caprina, suina ed equina possono essere oggetto di scambi solo se:

a) sono stati prelevati su donatrici che soddisfano le disposizioni di cui all'allegato *D*, capitolo IV, da un gruppo di raccolta riconosciuto, e trattati in un laboratorio adeguato;

b) sono stati trattati ed immagazzinati conformemente alle disposizioni di cui all'allegato *D*, capitolo III;

c) sono accompagnati da un certificato sanitario.

3. Lo sperma utilizzato per la fecondazione delle donatrici deve essere conforme:

a) se si tratta di ovini, caprini ed equidi, alle disposizioni di cui al comma 1;

b) se si tratta di suini, alle disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 242.

4. Il Ministero della sanità cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei modelli di certificato adottati in sede comunitaria.

5. Le spese connesse con le procedure di riconoscimento di cui al presente articolo sono a carico del titolare dei centri e delle stazioni di raccolta, non pubblici, secondo criteri e modalità da stabilirsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 12.

Controlli veterinari

1. Le norme sui controlli veterinari, di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, e in particolare quelle riguardanti l'organizzazione e le conseguenze dei controlli da effettuare, sono estese agli animali, allo sperma, agli ovuli e agli embrioni di cui al presente decreto, accompagnati da un certificato sanitario; gli altri animali devono provenire da aziende i cui responsabili devono adempiere agli obblighi di cui all'articolo 4.

2. Sono altresì estese agli animali, allo sperma, agli ovuli ed agli embrioni di cui al presente decreto le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche.

3. Ai fini degli scambi, gli esercizi commerciali che detengono in modo permanente o anche a titolo occasionale gli animali di cui agli articoli 7, 9 e 10:

a) sono soggetti alla registrazione di cui all'articolo 4;

b) tengono un registro in cui sono iscritte le forniture e le consegne, con l'indicazione per queste ultime, della destinazione ulteriore degli animali nel caso in cui essi siano destinati ad un commerciante registrato che procede al frazionamento del lotto;

c) conservano il registro di cui alla lettera *b)* per un periodo non inferiore a sei mesi in modo da poterlo presentare, su richiesta, all'autorità competente.

4. I servizi veterinari procedono ai controlli ritenuti opportuni qualora sospettino che le disposizioni contenute nel presente decreto non vengano rispettate o vi siano dubbi sulla salute degli animali o sulla qualità dello sperma, degli ovuli o degli embrioni.

Art. 13.

Documentazione sanitaria per il trasporto

1. Devono essere accompagnati da un documento di trasporto conforme al modello di cui all'allegato *E:*

a) gli animali delle specie sensibili alle malattie di cui all'allegato *A;*

b) gli animali delle specie sensibili alle malattie di cui all'allegato *B*, nel caso in cui lo Stato membro di destinazione abbia stabilito un programma facoltativo o obbligatorio di lotta o di sorveglianza ovvero sia indenne o parzialmente indenne dalle malattie di cui allo stesso allegato *B;*

c) lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di animali di cui alle lettere *a)* e *b)*, in provenienza da o con destinazione ad organismi, istituti o centri riconosciuti.

2. Il documento di cui al comma 1, che deve accompagnare le partite durante il trasporto fino a destinazione, è completato dal veterinario responsabile dell'organismo, istituto o centro riconosciuto di origine e deve precisare che gli animali, gli ovuli, lo sperma o gli embrioni provengono da organismo, istituto o centro riconosciuti.

3. Il Ministero della sanità riconosce ufficialmente gli organismi, istituti o centri su presentazione di domanda corredata dalla documentazione che attesti il possesso dei requisiti di cui all'allegato *C*; a tal fine il Ministero della sanità può procedere a controlli sul posto direttamente o delegando i servizi veterinari delle unità sanitarie locali.

4. Il Ministero della sanità compila l'elenco nazionale degli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti e lo comunica, con i relativi aggiornamenti, alla Commissione europea.

5. Le spese connesse con le procedure di riconoscimento di cui al presente articolo sono a carico del titolare degli organismi, degli istituti e dei centri, non pubblici, secondo criteri e modalità da stabilirsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 14.

Programmi di lotta o di sorveglianza

1. Il Ministero della sanità, quando stabilisce programmi facoltativi od obbligatori di lotta o di sorveglianza nei confronti di una delle malattie di cui all'allegato *B* ovvero a tali fini autorizzi programmi proposti da allevatori, può sottoporli alla Commissione europea per l'eventuale approvazione e la precisazione delle garanzie complementari, generali o limitate, da esigere negli scambi.

Art. 15.

Stato di territorio indenne

1. Il Ministero della sanità, se ritiene il territorio nazionale totalmente o parzialmente indenne da una delle malattie di cui all'allegato *B*, lo rappresenta alla Commissione europea fornendone le giustificazioni e proponendo un programma che consenta di controllare l'assenza della malattia affinché vengano stabilite garanzie complementari, generali o limitate da esigere negli scambi; in attesa che la Commissione decida, tali garanzie possono essere stabilite dal Ministero della sanità.

Art. 16.

Disposizioni applicabili alle importazioni nella Comunità europea

1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, alle importazioni di animali, sperma, ovuli ed embrioni di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le norme stabilite dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modifiche.

Art. 17.

Misure sanitarie alle importazioni

1. Gli animali e lo sperma, gli ovuli e gli embrioni, di cui all'articolo 11 possono essere importati solo se:

a) provengono da un Paese terzo o parte di esso nonché da un centro di raccolta e stabilimento riconosciuto compresi in elenchi predisposti in sede comunitaria;

b) sono accompagnati da un certificato sanitario firmato dalla competente autorità del paese esportatore e conforme al modello predisposto in sede comunitaria, che attesti che gli animali, lo sperma, gli ovuli e gli embrioni soddisfano le condizioni supplementari stabilite dalla Commissione europea od offrono le garanzie equivalenti eventualmente richieste o provengono da centri; organismi, istituti o centri di raccolta riconosciuti che offrono le citate condizioni o garanzie.

2. Il Ministero della sanità cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana degli elenchi di cui al comma 1, lettera *a)*, e dei modelli di certificato sanitario di cui al comma 1, lettera *b)*.

3. In attesa degli elenchi di cui al comma 1, lettera *a)*, si applicano le disposizioni nazionali in materia di accertamento dei requisiti sanitari nei Paesi terzi.

Art. 18.

Controlli

1. Gli animali, lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di cui al presente decreto possono essere importati solo se:

a) sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dal veterinario ufficiale conforme al modello stabilito in sede comunitaria;

b) hanno subito, con esito favorevole presso un posto di ispezione frontaliero abilitato, i controlli previsti dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modifiche;

c) sono stati sottoposti, prima della spedizione verso il territorio comunitario, ad un controllo del veterinario ufficiale inteso ad assicurare il rispetto delle norme sulla protezione degli animali durante il trasporto di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, e successive modifiche, in particolare per quanto riguarda l'abbeveraggio e l'alimentazione;

d) sono stati sottoposti, se si tratta degli animali di cui agli articoli da 5 a 10, ad un periodo di quarantena secondo modalità da stabilire in sede comunitaria

2. In attesa delle disposizioni comunitarie concernenti le modalità di applicazione del comma 1, alle importazioni da un Paese terzo per il quale non siano stati fissati requisiti a livello comunitario, restano applicabili le norme vigenti purché non più favorevoli di quelle previste per gli scambi.

Art. 19.

Obbligo di certificazione sanitaria

1. Gli animali, compresi gli uccelli da voliera, lo sperma, gli ovuli e gli embrioni oggetto del presente decreto, transitati attraverso il territorio di un Paese terzo, possono essere introdotti nel territorio nazionale solo se accompagnati da un certificato sanitario che attesti l'osservanza dei requisiti prescritti dal presente decreto.

Art. 20.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 3 milioni a lire 40 milioni il responsabile dell'azienda o esercizio commerciale che effettua scambi di animali, sperma, ovuli ed embrioni senza la preventiva registrazione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma 3, lettera *a)*.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire un milione a lire tre milioni per ogni singolo obbligo violato il responsabile dell'azienda o esercizio commerciale che:

a) non osservi le prescrizioni fissate per gli scambi e per le importazioni dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, comma 1, 10, 11, 12, comma 3, lettere *b)* e *c)*, 13, commi 1 e 2, 17, comma 1, 18, comma 1, e 19;

b) non ottemperi agli impegni assunti con la registrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

PINTO, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO A

MALATTIE SOGGETTE A DENUNCIA NELL'AMBITO DEL PRESENTE DECRETO

Malattie	Specie in questione
Newcastle, Influenza aviaria	Uccelli
Psitracosi	Psittacidi
Peste americana	Api
Afta epizootica	Ruminanti
Brucellosi (Brucella ssp)	
Tubercolosi	
Peste suina classica	Suini
Peste suina africana	
Afta epizootica	
Rabbia	Tutte le specie sensibili

ALLEGATO B

ELENCO DELLE MALATTIE PER LE QUALI POSSONO ESSERE RICONOSCIUTI PROGRAMMI NAZIONALI IN VIRTÙ DEL PRESENTE DECRETO

Visoni	Enterite virale Malattia aleutina
Api	Peste europea Varroasi e acariasi
Scimmie e felini	Tubercolosi
Ruminanti	Tubercolosi
Lagomorfi	Mixomatosi Malattie virali ed emorragiche Tularemia

ALLEGATO C

CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI, ISTITUTI O CENTRI

1. Per essere ufficialmente riconosciuti ai sensi dell'articolo 13, comma 3, l'organismo, istituto o centro quale definito all'articolo 2, comma 1, lettera *c)* deve:

a) essere delimitato con esattezza ed essere separato dall'ambiente circostante;

b) essere situato a ragionevole distanza da imprese agricole il cui status sanitario possa essere minacciato dalla presenza dell'organismo, istituto o centro riconosciuto,

c) essere posto sotto la responsabilità di un veterinario [1] che assume la sorveglinaza degli animali che debbono poter essere catturati, rinchiusi o ingabbiati in qualsiasi momento;

d) disporre di un adeguato locale per la qurantena;

e) disporre di uno o più locali appropriati per praticare la necroscopia,

f) essere indenne dalle malattie di cui all'allegato A e, per quanto concerne le malattie oggetto, nel paese interessato di un programma conformemente all'articolo 14, essere indenne dalle malattie di cui all'allegato B;

g) tenere aggiornati registri in cui sia indicato quanto segue:
— il numero di animali di ogni specie presenti nell'azienda, con menzione della loro età;
— il numero di animali giunti nell'azienda o che l'abbiano lasciata, nonché i dati relativi al trasporto e allo stato di salute degli animali;
— le constatazioni effettuate durante la quarantena;
— il risultato degli esami periodici degli escrementi;
— il risultato degli esami sanguigni o di qualsiasi altro procedimento diagnostico;
— i casi di malattia ed eventualmente la terapia utilizzata;
— il risultato delle dissezioni di tutti gli animali deceduti nell'azienda, compresi gli animali nati morti;

h) disporre di strumenti che permettano di rimuovere in modo adeguato gli animali morti per malattia;

i) essere controllato da un veterinario ufficiale, che dovrà effettuare almeno due controlli sanitari all'anno.

Il controllo sanitario deve comportare come minimo.

— un'ispezione di tutti gli animali che si trovano nell'azienda;
— un prelievo di campioni rappresentativi sulle specie sensibili alle malattie di cui agli allegati A e B [2] o la ricerca di dette malattie con altri metodi. I campioni debbono essere analizzati da un laboratorio autorizzato che verifica se essi contengono gli agenti delle malattie indicate per ciascuna specie elencata nell'allegato A. Il prelievo dei campioni può essere ripartito su tutto l'anno.

Il risultato dell'analisi, effettuata in laboratorio, dei campioni prelevati all'atto dei controlli sanitari deve essere negativo per quanto riguarda gli agenti patogeni in questione;

— l'esame dei registri che debbono obbligatoriamente essere tenuti.

j) qualora detenga animali destinati a laboratori sperimentali, essere conformi a quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.

2 Il riconoscimento è confermato se sono soddisfatti i seguenti requisiti:

a) gli animali introdotti nell'azienda devono provenire da un altro centro, istituto o organismo riconosciuto;

b) gli animali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 397;

c) deve essere effettuato due volte all'anno un controllo sanitario dell'organismo, istituto o centro riconosciuto, in conformità del punto 1, lettera *h)* del presente allegato;

d) il risultato dell'analisi, effettuata in laboratorio, dei campioni prelevati deve essere negativo per quanto riguarda gli agenti delle malattie di cui agli allegati A e B [2];

e) qualsiasi decesso sospetto o la presenza di qualunque altro sintomo che faccia supporre che gli animali hanno contratto una o più delle malattie di cui agli allegati A e B [2]; deve essere denunciato senza indugio all'autorità competente;

3 Il riconoscimento è sospeso, ripristinato o ritirato alle seguenti condizioni:

a) nel caso di una dichiarazione di cui al punto 2, lettera *d)*, del presente allegato, l'autorità competente sospende temporaneamente il riconoscimento del centro, istituto od organismo riconosciuto;

b) un campione prelevato sull'animale sospetto è inviato al laboratorio riconosciuto che esamina se sono presenti gli agenti patogeni in questione. Il risultato dell'analisi è immediatamente comunicato all'autorità competente;

c) quando l'autorità competente viene informata dei sospetti relativi alla presenza di una delle malattie di cui agli allegati A e B [2] essa agisce, per quanto riguarda l'analisi di laboratorio, l'esame epizooziologico, la lotta contro la malattia e la sospensione del riconoscimento, come se la malattia si fosse effettivamente manifestata conformemente alle direttive che disciplinano in questo settore la lotta contro le malattie, nonché il commercio degli animali;

d) quando il risultato dell'analisi è negativo per quanto attiene agli agenti patogeni in questione, l'autorità competente ripristina il riconoscimento;

e) all'organismo, istituto o centro è rinnovato il riconoscimento soltanto se, in seguito all'eradicazione dei focolai d'infezione, sono nuovamente soddisfatte le condizioni di cui al punto 1 del presente allegato, ad eccezione di quella indicata alla lettera *f)*;

f) l'autorità competente informa la Commissione in merito alla sospensione, al ripristino o al ritiro del riconoscimento.

---

[1] Responsabili dell'osservanza quotidiana dei requisiti di polizia sanitaria contemplati nel presente decreto
[2] Qualora una di queste malattie sia soggetta a denuncia

ALLEGATO D

CAPITOLO I

I. *Condizioni per il riconoscimento delle stazioni e dei centri di raccolta dello sperma.*

Le stazioni e i centri di raccolta dello sperma devono:

1) essere posti sotto sorveglianza di un veterinario considerato responsabile del centro;

2) disporre almeno:
a) di locali per la stabulazione degli animali, provvisti di opportuni dispositivi di chiusura ed eventualmente di una zona d'esercizio per gli equini, separati materialmente dagli impianti di raccolta, nonché dai locali adibiti al trattamento e all'immagazzinamento dello sperma;
b) di impianti di isolamento, senza alcuna possibilità di comunicazione diretta con i normali locali di stabulazione;
c) di impianti per la raccolta dello sperma, comprendenti un locale separato per la pulitura e la disinfezione o la sterilizzazione delle attrezzature;
d) di un locale per il trattamento dello sperma, separato dagli impianti di raccolta e non situato necessariamente nello stesso luogo di questi ultimi;
e) di un locale per l'immagazzinamento dello sperma, non situato necessariamente nello stesso luogo;

3) essere costruiti od isolati in modo da evitare qualsiasi contatto col bestiame che si trovi al di fuori di essi;

4) essere costruiti in modo che l'intero centro o stazione, eccettuati i locali amministrativi e, per gli equini, la zona d'esercizio, possa venir rapidamente pulito e disinfettato.

II. *Condizioni relative alla sorveglianza delle stazioni e dei centri di raccolta dello sperma.*

Le stazioni e i centri di raccolta dello sperma devono.

1) essere sorvegliati affinché vi vengano ospitati soltanto animali della specie di cui deve essere raccolto lo sperma.

Possono tuttavia esservi ammessi altri animali domestici, sempreché non presentino rischi d'infezione per le specie di cui dev'essere raccolto lo sperma e soddisfino le condizioni stabilite dal veterinario responsabile del centro.

Nel caso degli equini, qualora il centro di raccolta si trovi nello stesso luogo di un centro d'inseminazione artificiale o di una stazione per la monta naturale, le giumente, gli stalloni di prova e gli stalloni da monta possono esservi ammessi sempreché rispondano alle condizioni di cui all'allegato D, capitolo II, paragrafo A, punti 1), 2), 3) e 4),

2) essere sorvegliati ai fini della tenuta di un registro che permetta di conoscere:
— la specie, la razza la data di nascita e l'identificazione di ogni animale presente nel centro,
— gli eventuali movimenti (entrate e uscite) degli animali presenti nel centro;
— l'anamnesi, nonché tutti gli esami diagnostici (con i relativi risultati), i trattamenti e le vaccinazioni cui gli animali sono stati sottoposti;
— la data di raccolta e di trattamento dello sperma;
— la destinazione dello sperma;
— le modalità di immagazzinamento dello sperma;

3) essere ispezionati durante il periodo di riproduzione da un veterinario ufficiale, il quale verifichi il rispetto delle condizioni di riconoscimento e sorveglianza ed esamini tutte le questioni attinenti, almeno una volta all'anno in caso di riproduzione stagionale e due volte all'anno in caso di riproduzione non stagionale;

4) beneficiare di una sorveglianza che impedisca l'accesso delle persone non autorizzate. Devono inoltre essere autorizzate le visite secondo le condizioni stabilite dal veterinario responsabile del centro;

5) disporre di personale competente e adeguatamente addestrato alle tecniche di disinfezione e alle tecniche igieniche intese a prevenire la propagazione della malattia;

6) essere soggetti ad appropriata sorveglianza, tale da assicurare che:
— nessun animale detenuto nel centro venga utilizzato per la riproduzione naturale almeno nei 30 giorni precedenti la prima raccolta di sperma e durante il periodo di raccolta;
— la raccolta, il trattamento e l'immagazzinamento dello sperma possano aver luogo soltanto negli appositi locali;
— ogni strumento che entri in contatto con lo sperma o con l'animale donatore durante la raccolta o il trattamento venga opportunamente disinfettato o sterilizzato prima di ogni impiego, oppure sia nuovo e non riutilizzabile e venga eliminato dopo l'impiego.

Per gli equini, se un centro di raccolta si trova nello stesso luogo di un centro di inseminazione artificiale o di una stazione per la monta naturale, gli strumenti e le attrezzature per l'inseminazione o la monta nonché qualsiasi strumento e attrezzatura che venga a contatto con gli animali donatori o con altri animali detenuti nel centro di raccolta devono essere rigorosamente separati dallo sperma;

— per il trattamento dello sperma vengano utilizzati prodotti di origine animale (diluenti, additivi e riempitivi) che non comportino rischi per la salute degli animali o siano stati trattati prima dell'uso in modo da impedire tali rischi;

— in caso di sperma refrigerato o congelato, venga fatto uso di agenti criogeni che non siano stati impiegati in precedenza per altri prodotti di origine animale;

— qualsiasi recipiente destinato all'immagazzinamento e al trasporto dello sperma venga opportunamente disinfettato o sterilizzato prima di ogni impiego, oppure sia nuovo e non riutilizzabile e venga eliminato dopo l'impiego;

7) provvedere affinché ogni dose di sperma venga identificata in maniera indelebile ed in modo tale che sia possibile determinare lo Stato membro d'origine, la data di raccolta, la specie, la razza, l'identità dell'animale donatore, nonché il nome e/o il numero del centro riconosciuto che ha provveduto alla raccolta.

CAPITOLO II

Condizioni applicabili nei centri e nelle stazioni di raccolta

Condizioni relative all'ammissione dei maschi donatori

A. STALLONI

Possono essere destinati alla raccolta di sperma soltanto gli stalloni che, secondo il veterinario responsabile del centro, rispondano ai seguenti requisiti:

1) non presentino sintomi di malattie infettive o contagiose al momento dell'ammissione né nel giorno durante il periodo di raccolta dello sperma;

2) provegano dal territorio — oppure, in caso di regionalizzazione, da una parte del territorio — di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché da un'azienda sottoposta a sorveglianza veterinaria, fermo restando che tale territorio (o parte di esso) ed azienda devono soddisfare le condizioni prescritte dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243;

3) abbiano soggiornato, per i 30 giorni precedenti la raccolta dello sperma, in aziende nelle quali nessun equino abbia presentato, durante lo stesso periodo, sintomi clinici dell'arterite virale;

4) abbiano soggiornato, per i 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma, in aziende nelle quali nessun equino abbia presentato, durante lo stesso periodo, sintomi clinici di metrite contagiosa;

5) non siano stati utilizzati per la monta naturale nei 30 giorni precedenti la prima raccolta dello sperma, né durante il periodo di raccolta;

6) siano stati sottoposti ai seguenti esami, effettuati e certificati da un laboratorio riconosciuto dall'autorità competente, secondo il programma esposto al punto 7:
   i) per la ricerca dell'anemia infettiva degli equidi, ad una reazione di immunodiffusione su gel di agar, detta «test di Coggina»;
   ii) per la ricerca dell'arterite virale degli equidi, ad una prova di sieroneutralizzazione, oppure, se non si ottengono risultati negativi, con una (diluizione < 1/4), a una prova di isolamento del virus dell'arterite, effettuata su una certa percentuale della quantità totale di sperma dello stallone donatore;
   iii) per la ricerca della metrite contagiosa degli equidi mediante isolamento del germe Taylorella equigenitalis, ad un controllo effettuato in due occasioni, a 7 giorni d'intervallo, su prelievi di liquido preeiaculatorio o su un campione di sperma, nonché su tamponi genitali almeno in corrispondenza della fossetta uretrale, compreso il seno uretrale, e del pene, compresa la fossa glandis;

7) siano stati sottoposti ad uno dei seguenti programmi di controllo:
   i) qualora lo sperma venga raccolto per essere commercializzato allo stato fresco o refrigerato:
   — se lo stallone donatore ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta almeno per i 30 giorni precedenti la prima raccolta di sperma e durante il periodo di raccolta e se nessun equino nel centro di raccolta è entrato in contatto diretto con equini in condizioni sanitarie inferiori a quelle dello stallone donatore, gli esami di cui al punto 6, lettere i), ii) e iii), devono essere effettuati almeno 14 giorni dopo l'inizio del periodo trascorso nel centro di raccolta ed almeno una volta all'anno all'inizio del periodo riproduttivo;
   — se lo stallone donatore non ha aggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta e/o se degli equini del centro di raccolta sono entrati in contatto diretto con altri equini in condizioni sanitarie inferiori, gli esami di cui al punto 6, lettere i), ii) e iii), devono essere effettuati nei 14 giorni precedenti la prima raccolta di sperma e almeno una volta all'anno all'inizio del periodo riproduttivo. Inoltre, l'esame di cui al punto 6, lettera i), deve essere ripetuto ad intervalli di 120 giorni durante il periodo di raccolta dello sperma. L'esame di cui al punto 6, lettera ii), deve essere effettuato non più di 30 giorni prima di ogni raccolta di sperma, salvo che — nel caso di uno stallone che ad un esame per la ricerca dell'arterite virale degli equidi sia risultato sieropositivo — la sua inidoneità alla donazione di sperma venga confermata da un esame d'isolamento del virus, che deve essere eseguito una volta all'anno;
   ii) qualora lo sperma venga raccolto per essere commercializzato allo stato congelato, si applicano i programmi di controllo descritti al punto 7, lettera i), primo e secondo trattino, oppure si deve procedere agli esami di cui al punto 6, lettere i), ii) e iii); questi esami devono essere effettuati durante i 30 giorni dal periodo obbligatorio di conservazione dello sperma e non meno di 14 giorni dopo la raccolta dello stesso, indipendentemente dal fatto che lo stallone abbia soggiornato nel centro in modo continuativo o meno.

B. OVINI E CAPRINI

1. Possono essere destinati alla raccolta di sperma solo gli ovini e i caprini dei centri, delle stazioni o aziende che, secondo il veterinario ufficiale:
   a) godano di buona salute il giorno della racolta;
   b) soddisfino le condizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, concernente gli scambi intracomunitari.

   I donatori saranno inoltre sottoposti nei trenta giorni precedenti la raccolta, con risultato negativo, a:
   — un testo per la ricerca della brucellosi (Brucella melitensis), conformemente all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556;
   — un test per la ricerca dell'epididimita contagiosa dell'ariete (Brucella ovis) conformemente all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556;

   c) siano stati sottoposti ai test o controlli pertinenti volti a garantire l'osservanza dei requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)*

2. Gli esami di cui al punto 1 devono essere effettuati presso un laboratorio riconosciuto dallo Stato membro.

C. Se uno degli esami di cui ai punti A e B risulta positivo, l'animale deve essere isolato e il suo sperma raccolto successivamente alla data dell'ultimo esame negativo non può essere commercializzato. Si opera in modo analogo per lo sperma degli altri animali ricettivi alla malattia in questione presenti nell'azienda o nel centro di raccolta a decorrere dalla data alla quale è stato effettuato l'esame con esito positivo. Gli scambi potranno riprendere solo quando sarà stata ristabilita la situazione sanitaria del centro di raccolta.

CAPITOLO III

Condizioni relative allo sperma, agli ovuli e agli embrioni

Lo sperma gli ovuli e gli embrioni devono essere stati raccolti, trattati e conservati conformemente ai principi seguenti:

a) Il lavaggio degli ovuli e degli embrioni, anche nel caso degli equini dev'essere effettuato secondo modalità da stabilire conformemente alla procedura descritta all'articolo 26. In attesa che tali modalità vengano stabilite, si applicano le norme internazionali.

La zona pellucida degli ovuli e degli embrioni deve restare intatta prima e dopo il lavaggio.

Possono essere lavati contemporaneamente soltanto ovuli ed embrioni dello stesso donatore.

Dopo il lavaggio, la zona pellucida di ogni ovulo od embrione dev'essere esaminata su tutta la superficie mediante ingrandimento di almeno 50 volte ed essere certificata intatta ed esente da qualsiasi sostanza aderente.

b) I mezzi e le soluzioni utilizzati per la raccolta, la lavorazione (esame, lavaggio e trattamento), la conservazione o il congelamento degli ovuli e degli embrioni devono essere sterilizzati secondo metodi riconosciuti ed essere manipolati in modo da restare sterili.

Ai mezzi di raccolta, di lavaggio e di conservazione degli ovuli e degli embrioni ed ai diluenti dello sperma devono essere aggiunti antibiotici. Se necessario, verranno adottate modalità d'applicazione secondo la procedura descritta all'articolo 26.

c) Tutto il materiale utilizzato per la raccolta, il trattamento, la conservazione o il congelamento dello sperma, degli ovuli e degli embrioni deve venir adeguatamente disinfettato o sterilizzato prima di ogni impiego, oppure essere nuovo e non riutilizzabile e venir eliminato dopo l'impiego.

d) Secondo la procedura descritta all'articolo 26 possono venir stabiliti esami complementari, relativi in particolare ai liquidi di raccolta o di lavaggio e volti a determinare l'assenza di germi patogeni.

e) Gli ovuli e gli embrioni sottoposti con esito positivo all'esame di cui alla lettera *a)*, nonché lo sperma devono essere posti in contenitori sterilizzati e debitamente identificati, i quali devono contenere solo prodotti provenienti da uno stesso donatore o da una stessa donatrice e venire immediatamente sigillati.

L'identificazione, le cui modalità vanno stabilite secondo la procedura descritta all'articolo 26, deve permettere di determinare almeno il paese d'origine, la data di raccolta, la specie, la razza, l'identità dell'animale donatore, nonché il nome e/o il numero del centro di raccolta o dell'equipe che ha proceduto alla raccolta.

f) Lo sperma, gli ovuli e gli embrioni congelati devono essere posti in contenitori sterilizzati di azoto liquido che non presentino alcun rischio di contaminazione dei prodotti.

g) Lo sperma, gli ovuli e gli embrioni congelati devono essere immagazzinati in condizioni autorizzate per un periodo minimo di 30 giorni prima della spedizione.

h) Lo sperma, gli ovuli e gli embrioni devono essere trasportati in contenitori adeguatamente puliti, disinfettati o sterilizzati prima di ogni impiego, oppure nuovi e non riutilizzabili ed eliminati dopo l'impiego.

CAPITOLO IV

Femmine donatrici

Possono essere destinate alla raccolta di embrioni o di ovuli solo le femmine sempreché, a giudizio del veterinario ufficiale, esse e le mandrie di provenienza soddisfino, in base alla specie in questione, le condizioni di cui alle pertinenti direttive in materia di scambi intracomunitari di animali vivi d'allevamento e da produzione.

I decreti 30 aprile 1976, n. 397 e 30 dicembre 1992, n. 556, si applicano rispettivamente ai suini, agli ovini e ai caprini.

Quanto agli equini a soddisfare le condizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, essi devono aver soggiornato, prima della raccolta degli ovuli o degli embrioni, in aziende che per almeno sessanta giorni non abbiano presentato sintomi clinici della metrite contagiosa degli equidi. Inoltre, per almeno trenta giorni prima della raccolta degli ovuli o degli embrioni, gli animali in questione non devono essere stati utilizzati per scopi di riproduzione naturale.

ALLEGATO E

CERTIFICATO

COMUNITÀ EUROPEA

<table>
<tr><td>1. Speditore (nome ed indirizzo completi)

3. Destinatario (nome ed indirizzo completi)</td><td>CERTIFICATO SANITARIO
N. ORIGINALE (a)

2. Stato membro d'origine

4. AUTORITÀ COMPETENTE</td></tr>
<tr><td></td><td>5. Indirizzo:
— dell'azienda d'origine oppure dell'organismo, dell'istituto o del centro ufficialmente riconosciuto d'origine (b)
— dell'azienda o del negozio oppure dell'organismo dell'istituto o del centro ufficialmente riconosciuto di destinazione (b)</td></tr>
<tr><td colspan="2">6. Luogo di carico

7. Mezzo di trasporto</td></tr>
<tr><td colspan="2">8. Specie</td></tr>
<tr><td colspan="2">9. Numero di capi/di arnie/o partita di api regine (con accompagnatrici) (b)</td></tr>
<tr><td colspan="2">10. Identificazione della partita</td></tr>
<tr><td colspan="2">11. ATTESTATO (c)</td></tr>
<tr><td>Fatto a .... addì ....</td><td>Firma:
Nome (in maiuscolo):
Qualifica:</td></tr>
</table>

(a) Per ogni partita sarà fornito un singolo certificato il cui originale dovrà accompagnare la spedizione fino al luogo di destinazione finale e avrà una validità di dieci giorni.

(b) Cancellare la dicitura inutile

(c) Da completare conformemente agli articoli da 5 a 11 della direttiva 92/65/CEE entro le 24 ore che precedono il carico degli animali.

e precisamente:

1) Per le scimmie di cui all'articolo 5, l'attestato è rilasciato dal veterinario ufficiale dell'organismo, dell'istituto o del centro di origine a garanzia delle condizioni di salute degli animali.

2) Per gli ungulati di cui all'articolo 6, l'attestato deve essere così formulato:
«Io sottoscritto (veterinario ufficiale) certifico che il ruminante/il suide (diverso da quello cui si applica la direttiva 64/432/CEE recepita con legge 30 aprile 1976, n 397, e successive modifiche:
a) appartiene alla specie .
b) sottoposto ad esame, non ha presentato alcun segno clinico delle malattie alle quali è esposto;
c) proviene da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi/ufficialmente indenne o indenne da brucellosi/da una azienda non soggetta a misure restrittive per quanto attiene alla peste suina (b) o da una azienda in cui l'animale è stato sottoposto, con esito negativo, ai test previsti dall'articolo 6».

3) Per le api di cui all'articolo 8, il certificato rilasciato dall'autorità competente deve attestare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*.

4) Per i lagomorfi di cui all'articolo 9, comma 2, l'attestato è rilasciato dal veterinario ufficiale o se proveniente da altro Stato membro, dal veterinario responsabile dell'azienda d'origine a ciò legittimato dalle autorità competenti e deve essere così formulato:
«Io sottoscritto .. ... certifico che la partita di cui sopra è conforme ai requisiti fissati dall'articolo 9, comma 1 e che all'atto dell'esame gli animali non hanno presentato alcun segno clinico di malattia».

5) Per i cani e i gatti di cui all'articolo 10, comma 2 l'attestato è rilasciato dal veterinario ufficiale o se proveniente da altro Stato membro dal veterinario responsabile dell'azienda d'origine a ciò legittimato dall'autorità competente e deve essere così formulato:
«Io sottoscritto .. . . certifico che i gatti/cani di cui al presente certificato soddisfano i requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c) e d) e provengono da una azienda in cui nessun caso di rabbia è stato constatato negli ultimi sei mesi»(b)

6) Per i cani e i gatti di cui all'articolo 10, comma 3 (di età inferiore a tre mesi) l'attestato oltre a quanto prescritto al punto 5 deve contenere anche le notizie di cui allo stesso comma 3, lettere b) e c).

NOTE

AVVERTENZA.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica è sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D P R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— L'art 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire, se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge 22 febbraio 1994, n 146, concerne le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993.

— La legge 6 febbraio 1996, n. 52, riguarda disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994. L'art 6 della suddetta legge così recita.

«Art 6 (*Delega al Governo per il completamento dell'attuazione della legge 19 febbraio 1992, n 142 e della legge 22 febbraio 1994, n. 146 e attuazione delle direttive 89/392/CEE e 91/368/CEE*). — 1 Il termine di cui all'art 1, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, per quanto attiene all'attuazione delle direttive di cui agli articoli 20, 26, 28 limitatamente alle direttive 92/65/CEE e 92/118/ CEE, 33, 37, 38 e 57 della legge medesima, è sostituito dal termine di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge

2. Il termine di cui all'art 6, comma 5, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, è sostituito dal termine di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge limitatamente all'attuazione della direttiva di cui all'art. 45 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

3. I termini di cui all'art. 34, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n 146, sono differiti di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo per quanto concerne le direttive 92/57/CEE e 92/58/CEE, per l'attuazione delle quali dovrà provvedersi con decreto legislativo da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti per l'attuazione delle direttive di cui al presente comma sono sottoposti al parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma dell'art 3, comma 1, lettera *c)*, e dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n 86, e successive modificazioni, le direttive 89/392/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989 e 91/368/CEE del Consiglio del 20 giugno 1991, previa consultazione delle commissioni parlamentari competenti, ai sensi del comma 4 del predetto articolo 4 e applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge».

— La direttiva 92/65/CEE è pubblicata in G.U C.E. L 268 del 14 settembre 1992.

— La direttiva 90/425/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 224 del 18 agosto 1990.

— La decisione 95/176/CEE è pubblicata in G.U.C E. L 117 del 24 maggio 1995.

— Il D lgs 30 gennaio 1993, n. 28, riguarda attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari.

— Il D Lgs. 3 marzo 1993, n. 93, concerne attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea.

Note all'art. 1:

— Il regolamento CEE 3626/1982 è pubblicato in G.U.C.E. L 384 del 31 dicembre 1982.

— La legge 7 febbraio 1992, n. 150, modificata dal D L. 12 gennaio 1993, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, riguarda la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica. L'art. 6 della suddetta legge così recita:

«Art. 6. — 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5, coloro che alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire sessanta milioni

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano nei confronti dei giardini zoologici, aree protette, parchi nazionali, acquari, delfinari, circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2, sulla base di criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituto dall'art. 5-*bis*, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione».

Note all'art 2:

— Per quanto concerne il D.Lgs 30 gennaio 1993, n. 28 vedi in nota alle premesse L'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del suddetto decreto così recita:

«1. Ai fini del presente decreto si intende per.

a) (*Omissis*),

b) «scambi» scambi tra Stati membri ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del trattato di Roma,

a)-e) (*Omissis*),

f) «autorità competente»: Il Ministero della sanità, "o quello individuato" ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614».

— La legge 30 aprile 1976, n. 397, riguarda norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea. L'art. 2 della suddetta legge così recita:

«Art. 2. — Ai sensi della presente legge si intende per:

a) azienda: il complesso agricolo o la stalla del commerciante ufficialmente controllati, situati nel territorio di uno Stato membro, nei quali sono tenuti o abitualmente allevati animali da allevamento, da produzione o da macello; per quanto riguarda le stalle dei commercianti situate nel territorio della Repubblica italiana, devono intendersi come ufficialmente controllate quelle autorizzate ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e dell'art. 20, D.M. 1° giugno 1968 e dell'art. 23 del D.M. 3 giugno 1968 rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 13 settembre 1968 e n. 234 del 14 settembre 1968;

b) animale da macello: l'animale della specie bovina o suina destinato, subito dopo l'arrivo nel Paese destinatario, ad essere condotto direttamente al macello o a un mercato;

c) animali da allevamento o da produzione: gli animali delle specie bovina e suina diversi da quelli destinati all'allevamento, alla produzione di latte di carne o al lavoro;

d) allevamento bovino ufficialmente indenne da turbecolosi: allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato *A*, punto I;

e) allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi: l'allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato *A*, punto II A 1, punti I o 1-*bis*;

f) allevamento bovino indenne da brucellosi: allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato *A*, punto II A 2;

g) suino indenne da brucellosi: l'animale della specie suina che risponde alle condizioni indicate nell'allegato *A*, punto II B 1;

h) allevamento suino indenne da brucellosi: allevamento suino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato *A*, punto II B 2;

i) zona indenne da epizoozia: la zona di un diametro di 20 km, entro la quale, secondo accertamenti ufficiali, non si è avuto da almeno trenta giorni prima del carico:

1) per gli animali della specie bovina: alcun caso di afta epizootica;

2) per gli animali della specie suina: alcun caso di afta epizootica, di malattia vescicolare dei suini o di paralisi suina contagiosa (morbo di Teschen);

j) malattie soggette a denuncia obbligatoria: le malattie elencate nell'allegato *E;*

k) veterinario ufficiale: il veterinario designato dall'autorità centrale competente dello Stato membro; per la Repubblica italiana deve intendersi il veterinario provinciale;

l) Paese speditore: lo Stato membro dal quale gli animali delle specie bovina e suina sono spediti verso un altro Stato membro;

m) Paese destinatario: lo Stato membro a destinazione del quale sono spediti gli animali della specie bovina e suina provenienti da un altro Stato membro;

n) regione: parte del territorio di superficie minima di 2000 kmq e comprendente almeno una delle seguenti circoscrizioni amministrative:

per il Belgio: Province/Provincie,

per la Germania: Regierungbezirk,

per la Danimarca: Amt o isola,

per la Francia: Département,

per l'Italia: Provincia,

per il Lussemburgo:

per i Paesi Bassi: Provincie,

per il Regno Unito:

per l'Inghilterra, il Galles e l'Irlanda del Nord: County,

per la Scozia: District o Island Area,

per l'Islanda: County

o) [azienda ufficialmente indenne da peste suina, un'azienda:

1) in cui non si sono accertati casi di peste suina almeno negli ultimi dodici mesi;

2) in cui non sono presenti suini vaccinati contro la peste suina negli ultimi dodici mesi;

3) in cui la vaccinazione contro la peste suina non è stata autorizzata da almeno dodici mesi;

4) che si trovi al centro di una zona con un raggio di 2 km in cui la peste suina, non sia stata accertata almeno negli ultimi dodici mesi].

p) [Stato membro o regione ufficialmente indenne da peste suina, uno Stato membro o una regione:

1) in cui non si sono accertati casi di peste suina almeno negli ultimi dodici mesi;

2) in cui la vaccinazione contro la peste suina non è stata autorizzata da almeno dodici mesi;

3) in cui le aziende non presentano suini vaccinati contro la peste suina negli ultimi dodici mesi].

q) [Stato membro, regione o azienda indenne da peste suina: uno Stato membro, una regione o un'azienda in cui non si sono accertati casi di peste suina almeno negli ultimi dodici mesi].

r) allevamento indenne da leucosi bovina enzootica: un allevamento che soddisfa le condizioni previste all'allegato *G*, capitolo I, lettera *A*;

s) Stato membro o regione indenne da leucosi bovina enzootica: una regione o uno Stato membro che soddisfa i requisiti fissati nell'allegato *G*, capitolo I, lettera *B*».

— Il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 555 riguarda il regolamento per l'attuazione della direttiva 91/67/CEE che stabilisce norme di polizia sanitaria per i prodotti di acquacoltura.

Nota all'art. 5:

— Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116 riguarda attuazione della direttiva n. 81/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.

Note all'art. 6:

— Per quanto concerne il D.Lgs. 30 gennaio 1993, n. 28, vedi in nota alle premesse. L'art. 9, comma 2, lettera *b)*, del suddetto decreto così recita:

«2. Gli animali o le produzioni di cui all'allegato *A*, parte II, devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti:

a) (Omissis);

b) essere identificati e registrati in modo da permettere di risalire all'azienda, al centro o all'organismo d'origine o di passaggio; il Ministro della sanità con proprio decreto approva il sistema nazionale di identificazione e registrazione e lo notifica alla Comunità europea in appresso denominata Commissione; dal 1° gennaio 1993 il sistema nazionale di identificazione e registrazione si applica anche ai movimenti degli animali all'interno del territorio nazionale».

— Per quanto concerne la legge 30 aprile 1976, n. 397, vedi in nota all'art. 2.

— Il D.P.R. 1° marzo 1992, n. 229, riguarda il regolamento di attuazione della direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 90/423/CEE.

— Il D.P.R. 1° marzo 1992, n. 230 riguarda il regolamento di attuazione delle direttive CEE 79/109, 79/111, 80/1098, 80/1099, 80/1274, 82/893, 83/646, 84/336, 85/586, 87/489 e 88/406, concernenti norme sanitarie in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina, tenuto anche conto delle direttive 84/643, 90/422 e 90/423.

— Per quanto concerne la legge 30 aprile 1976, n. 397, vedi in nota all'art. 2. L'art. 3, primo comma, lettere *b)* e *c)* della suddetta legge così recitano:

«Gli animali della specie bovina e suina spediti dal territorio italiano a quello degli altri Stati membri della Comunità economica europea devono:

a) (*Omissis*);

b) non essere stati acquistati in una azienda nei confronti della quale siano stati adottati provvedimenti di polizia veterinaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche;

c) nel caso in cui si tratti di animali da allevamento o da produzione, essere stati acquistati in un'azienda che risponda ufficialmente alle condizioni seguenti:

1) essere situata al centro di zona indenne da epizoozia;

2) essere indenne da almeno tre mesi prima del carico da afta epizootica, da malattia vescicolare dei suini e da brucellosi bovina per gli animali della specie bovina ed inoltre, per gli animali della specie suina, da afta epizootica, da brucellosi bovina e suina e da paralisi contagiosa dei suini (morbo di Teschen);

3) essere indenne da almeno trenta giorni prima del carico da qualsiasi altra malattia contagiosa per la specie animale considerata e soggetta a denuncia obbligatoria».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, riguarda il regolamento per l'attuazione della direttiva 91/68/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini

— Per quanto concerne la legge 30 aprile 1976, n. 397, vedi in nota all'art. 2. Le lettere *c), d), e), g)* e *h)* del primo comma, dell'art. 3 della suddetta legge così recitano:

«Gli animali della specie bovina e suina spediti dal territorio italiano a quello degli altri Stati membri della Comunità economica europea devono:

a)-b) (*Omissis*);

c) nel caso in cui si tratti di animali da allevamento o da produzione, essere stati acquistati in un'azienda che risponda ufficialmente alle condizioni seguenti:

1) essere situata al centro di zona indenne da epizoozia;

2) essere indenne da almeno tre mesi prima del carico da afta epizootica, da malattia vescicolare dei suini e da brucellosi bovina per gli animali della specie bovina ed inoltre, per gli animali della specie suina, da afta epizootica, da brucellosi bovina e suina e da paralisi contagiosa dei suini (morbo di Teschen)

3) essere indenne da almeno trenta giorni prima del carico da qualsiasi altra malattia contagiosa per la specie animale considerata e soggetta a denuncia obbligatoria;

d) avere soggiornato in un'azienda che si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lettera *c)* durante gli ultimi trenta giorni prima dei carico o dopo la loro nascita, per gli animali da allevamento e da produzione. Il veterinario provinciale certificherà il soggiorno degli animali nell'azienda negli ultimi trenta giorni prima del carico o dopo la loro nascita quando si tratti di animali identificati nelle condizioni di cui alla successiva lettera *e)* e posti sotto controllo dello stesso veterinario provinciale che consenta di certificare la loro appartenenza all'azienda;

e) essere identificati mediante un contrassegno autorizzato dal Ministero della sanità;

f) (*Omissis*),

g) essere caricati per il trasporto verso il Paese destinatario, conformemente alle disposizioni della precedente lettera *f)*, in un punto situato al centro di zona indenne da epizoozia, i veicoli da trasporto devono essere costruiti in modo che il letame, lo strame o il foraggio degli animali non possano scolare o cadere fuori del veicolo durante il trasporto;

h) dopo il carico, essere avviati direttamente ed entro il più breve tempo verso il posto di frontiera».

— L'art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992. n. 556, così recita:

«Art. 3. — 1. Gli ovini e i caprini da macello possono essere destinati agli scambi soltanto se soddisfano le condizioni di cui all'art. 4.

2. Gli ovini e i caprini da riproduzione, da allevamento e da ingrasso possono essere destinati agli scambi soltanto se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6. fatte salve le eventuali garanzie complementari esigibili a norma degli articoli 7 e 8. Il Ministero della sanità può accordare deroghe generali o limitate per i movimenti di ovini e caprini da riproduzione, d'allevamento e da ingrasso destinati esclusivamente al pascolo temporaneo in prossimità delle frontiere interne della Comunità e informa la Commissione del contenuto delle deroghe accordate».

Note all'art. 7:

— Per quanto concerne il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, vedi in nota all'art. 2.

Note all'art 11:

— Per quanto concerne il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, vedi in nota all'art. 6.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 242, riguarda il regolamento recante attuazione della direttiva 90/429/CEE concernente le norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina.

Note all'art. 12:

— Per quanto concerne il D.Lgs. 30 gennaio 1993, n. 28 vedi in nota alle premesse. L'art. 13 del suddetto decreto legislativo così recita

«Art 13 — 1. Se, in occasione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione della spedizione o durante il trasporto viene constatata la presenza di agenti generatori di una malattia contemplata nell'ordinanza ministeriale 6 ottobre 1984 e successive modifiche di una zoonosi o malattia oppure di altre cause suscettibili di costituire un grave rischio per gli animali o per l'uomo oppure la provenienza da una regione contaminata da una malattia epizootica, l'autorità competente dispone, di mettere in quarantena l'animale o la partita di animali nel centro di quarantena più vicino o di abbatterli o di distruggerli, se si tratta di prodotti di cui all'allegato *A* parte I, si provvede alla loro distruzione.

2. Le spese relative alle misure previste al comma 1 sono a carico dello speditore o del suo mandatario o della persona che ha a carico i prodotti o gli animali.

3. Le constatazioni fatte, le decisioni prese nonché le relative motivazioni sono comunicate immediatamente alle competenti autorità degli altri Stati membri e alla Commissione delle Comunità europee.

4. Possono essere applicate le misure di salvaguardia occorrenti, informandone gli altri Stati membri e la Commissione delle Comunità europee.

5. In caso di situazioni non regolate da disposizioni comunitarie, il Ministero della sanità interessa la Commissione delle Comunità europee.

6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, se in occasione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto, viene constatato che gli animali o i prodotti non soddisfano le condizioni prescritte può essere lasciato allo speditore o al suo mandatario, se le condizioni di salubrità o di polizia sanitaria lo consentano, di scegliere a proprie spese tra:

a) in caso di presenza di residui, il loro mantenimento sotto controllo finché sia stata confermata l'osservanza delle norme comunitarie e, nel caso di mancata osservanza, l'applicazione delle misure previste dalla normativa comunitaria;

b) l'abbattimento degli animali e la distruzione dei prodotti;

c) la loro rispedizione su autorizzazione della competente autorità dello Stato membro di spedizione e la preventiva informazione dello Stato o degli Stati membri di transito.

7. In caso si tratti di irregolarità concernenti il certificato o i documenti, prima di ricorrere alla rispedizione deve essere concesso allo speditore un periodo di tempo per la regolarizzazione.

8. Gli elenchi delle malattie di cui al comma 1 sono stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee e pubblicati, a cura del Ministero della sanità, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

9. Il Ministero della sanità, con proprio decreto, adotta le modalità di applicazione del presente articolo, in conformità delle decisioni della Commissione delle Comunità europee».

Nota all'art. 16:

— Per quanto concerne il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 93, vedi in nota alle premesse.

Note all'art. 18:

— Per quanto concerne il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 93, vedi in nota alle premesse.

— Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 532, riguarda attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto.

Note all'allegato C:

— Per concerne il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116, vedi in nota all'art. 5: L'art. 5 del suddetto decreto così recita:

«Art. 5. — 1. Chiunque alleva, fornisce o utilizza animali da esperimento deve provvedere, conformemente alle linee di indirizzo dell'allegato 2, a che:

a) gli animali siano tenuti in un ambiente che consente una certa libertà di movimento e fruiscano di alimentazione, acqua e cure adeguate alla loro salute e al loro benessere;

b) sia ridotta al minimo qualsiasi limitazione alla possibilità di soddisfare ai bisogni fisiologici e comportamentali dell'animale;

c) siano effettuati controlli quotidiani per verificare le condizioni fisiche in cui gli animali sono allevati, tenuti o utilizzati;

d) un medico veterinario controlli il benessere e le condizioni di salute degli animali allo scopo di evitare danni durevoli, dolore, inutili sofferenze o angoscia;

e) siano adottate le misure dirette a correggere tempestivamente difetti o sofferenze eventualmente constatati».

— Per quanto concerne il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 397, vedi in nota all'art. 2.

Note all'allegato D, *capitolo II:*

— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, riguarda il regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiché apportate dalla direttiva 92/36/CEE.

— Per quanto concerne il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, vedi in nota all'art. 6. Gli artt. 4, 5 e 6 del suddetto decreto così recitano:

«Art. 4. — 1. Gli ovini e i caprini:

a) devono essere identificati e registrati;

b) non devono presentare alcun segno clinico di malattia al momento dell'ispezione effettuata da un veterinario ufficiale; l'ispezione deve aver luogo nelle 48 ore precedenti l'imbarco o il carico degli ovini e dei caprini;

c) non devono essere stati acquistati in un'azienda o essere venuti a contatto con animali di un'azienda oggetto di un divieto per motivi di polizia sanitaria, restando inteso che:

1) tale divieto è connesso con il manifestarsi della brucellosi, della rabbia o del carbonchio ematico;

2) dopo l'eliminazione dell'ultimo animale infetto o sospetto, la durata del divieto deve essere pari ad almeno:

a) quarantadue giorni in caso di brucellosi;

b) trenta giorni in caso di rabbia;

c) quindici giorni in caso di carbonchio ematico,

e non devono provenire da un'azienda situata nella zona di protezione o essere stati in contatto con animali provenienti da tale zona;

d) non devono essere oggetto di misure di polizia sanitaria a norma del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 229.

2. Sono esclusi dagli scambi gli ovini e i caprini:

a) che dovrebbero essere eliminati nell'ambito di un programma nazionale di eradicazione delle malattie non previste dal decreto legislativo di attuazione della direttiva 90/425, o nell'allegato *B*, rubrica I, del presente decreto;

b) che non possono essere commercializzati sul loro territorio per motivi sanitari o di polizia sanitaria ai sensi dell'art. 36 del Trattato.

3. Gli ovini e i caprini devono inoltre:

a) essere nati ed essere stati allevati dalla nascita nel territorio della Comunità;

b) provenire da un Paese terzo o parte di esso, autorizzato ad esportare animali vivi nella Comunità e soddisfare le condizioni di polizia sanitaria previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 23, ovvero quelle previste dal decreto legislativo di attuazione della direttiva 90/425».

«Art. 5. — 1. Gli ovini e i caprini da riproduzione, da allevamento e da ingrasso devono, per essere introdotti in un'azienda ovina e caprina ufficialmente indenne da brucellosi o indenne da brucellosi, soddisfare le condizioni previste all'art. 4 e i requisiti indicati nell'allegato *A*, rispettivamente capitolo 1, punto *D* e capitolo 2, punto *D*, nonché le eventuali garanzie complementari di cui agli articoli 7 e 8».

«Art. 6. — 1. Fatte salve le garanzie complementari esigibili conformemente agli articoli 7 e 8, gli animali da allevamento e da riproduzione devono soddisfare i requisiti seguenti:

a) essere stati acquistati in un'azienda ed essere venuti a contatto solo con animali di un'azienda:

1) in cui non sono state accertate clinicamente le malattie seguenti:

a) negli ultimi sei mesi, l'agalassia contagiosa della pecora (*Mycoplasma agalactiae*) e l'agalassia contagiosa della capra (*Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. micoide* sottospecie *micoide «Large Colony»*);

b) negli ultimi dodici mesi, la paratubercolosi o la linfadenite caseosa:

c) negli ultimi tre anni, l'adenomatosi polmonare, i Maedi-Visna e l'artrite encefalite virale caprina. Tuttavia questo termine è ridotto a dodici mesi se gli animali colpiti da Maedi-Visna o da artrite encefalite virale caprina sono stati abbattuti e gli animali restanti hanno reagito negativamente a due prove riconosciute secondo le procedure comunitarie,
oppure che, fatto salvo il rispetto dei requisiti per le altre malattie, siano fornite, per una o più malattie sopracitate nell'ambito di un programma approvato conformemente alle procedure comunitarie, garanzie sanitarie equivalenti per detta o dette malattie;

2) in cui nessun fatto che consenta di dimostrare l'inosservanza dei requisiti di cui al punto 1) sia stato portato a conoscenza del veterinario ufficiale incaricato di rilasciare il certificato sanitario;

3) il cui proprietario abbia dichiarato di essere a conoscenza di quanto previsto al punto 2 e abbia inoltre dichiarato per iscritto che l'animale o gli animali destinati agli scambi intracomunitari rispondono ai criteri di cui al punto 1);

b) inoltre, per quanto riguarda la malattia del trotto (scrapie), devono:

1) provenire da un'azienda che soddisfi i requisiti seguenti:

a) l'azienda è sotto sorveglianza ufficiale conformemente al decreto legislativo che attua la direttiva 90/425/CEE;

b) gli animali devono essere contrassegnati;

c) non è stato accertato alcun caso di malattia del trotto (scrapie) da almeno due anni;

d) un controllo per campione deve essere effettuato sulle pecore vecchie, destinate alla riforma, provenienti da questa azienda, nella misura in cui essa non si trovi in una regione o in uno Stato membro che beneficiano delle condizioni da adottare conformemente alle procedure comunitarie;

e) possono esservi introdotte femmine, solo se provengono da un'azienda che rispetti gli stessi requisiti;

2) essere mantenuti in modo permanente in un'azienda o in aziende che rispettano i requisiti previsti alla lettera *i)* dalla loro nascita o negli ultimi due anni;

3) se sono destinati a uno Stato membro che beneficia in tutto il suo territorio o in parte di esso delle disposizioni previste agli articoli 7 o 8, soddisfare le garanzie attuate in applicazione di questi articoli;

c) per quanto riguarda l'epididimite contagiosa dell'ariete (B. *ovis*), gli arieti da riproduzione e da allevamento non castrati devono:

1) provenire da un'azienda in cui non sia stato accertato negli ultimi dodici mesi alcun caso di epididimite contagiosa dell'ariete (B. *ovis*);

2) essere sempre rimasti in detta azienda durante i sessanta giorni che precedono la spedizione;

3) essere stati sottoposti con esito negativo, nel corso dei trenta giorni che precedono la spedizione, ad un esame sierologico praticato conformemente all'allegato *D* o rispondere a garanzie sanitarie equivalenti da riconoscere secondo le procedure comunitarie.

2. Il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 deve essere menzionato in un certificato conforme al modello III dell'allegato *E*».

Note all'allegato D, *capitolo IV:*

— Per quanto concerne la legge 30 aprile 1976, n. 397, vedi in nota all'art. 2.

— Per quanto concerne il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, vedi in nota all'art. 6.

— Per quando concerne il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, vedi in nota all'allegato D, capitolo II.

Note all'allegato E:

— La direttiva 64/432/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. 121 del 23 luglio 1964.

— Per quanto concerne la legge 30 aprile 1976, n. 397, vedi in nota all'art. 2.

96G0657

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8652474) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a s
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallo, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z S
S Marco 1893/B - Campo S Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G Carducci, 44
LIBRERIA L E G I S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	385.000
- semestrale	L.	211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	72.500
- semestrale	L.	50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	216.000
- semestrale	L.	120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	72.000
- semestrale	L.	49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	215.500
- semestrale	L.	118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	742.000
- semestrale	L.	410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	330.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 0 0 2 9 6 1 9 6 *

L. 3.000